

degli scambi all'interno dell'Unione ed evitare inoltre che paesi terzi introducano ostacoli non giustificati agli scambi, è opportuno modificare l'elenco dell'Unione delle zone soggette a misure di protezione riportato nell'allegato di tale decisione di esecuzione al fine di tenere conto dei cambiamenti intervenuti nella situazione epidemiologica in relazione a tale malattia nei suddetti Stati membri.

- (14) Le zone interessate dai recenti casi di peste suina africana nei cinghiali nella Repubblica ceca e in Polonia dovrebbero pertanto essere elencate nelle parti I e II dell'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE.
- (15) Inoltre, le zone specifiche dell'Estonia e della Polonia che attualmente figurano nella parte III dell'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE, nelle quali non vi sono state recenti notifiche di focolai di peste suina africana, dovrebbero invece essere elencate nella parte II di tale allegato.
- (16) Le zone interessate dai recenti focolai di peste suina africana nei suini domestici in Lettonia, Lituania e Polonia dovrebbero inoltre essere elencate nella parte III dell'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE, anziché nelle parti I e II di tale allegato.
- (17) È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE.
- (18) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

#### Articolo 1

La decisione di esecuzione 2014/709/UE è così modificata:

- (1) è inserito il seguente articolo 3 *ter*:

«Articolo 3 *ter*

**Deroga al divieto di spedizione di suini vivi dalle zone elencate nella parte II dell'allegato se destinati alla macellazione immediata**

In deroga al divieto di cui all'articolo 2, lettera a), gli Stati membri interessati possono autorizzare la spedizione di suini vivi destinati alla macellazione **immediata** da aziende situate nelle zone elencate nella parte II dell'allegato (l'azienda di spedizione) verso altre zone nel territorio dello stesso Stato membro, purché:

- a) prima della spedizione, i suini siano rimasti nell'azienda di spedizione per almeno 30 giorni o dalla nascita;
- b) i suini siano conformi alle prescrizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 2 o paragrafo 3;
- c) tutti i suini presenti nell'azienda di spedizione provengano unicamente da una singola azienda da riproduzione situata nelle zone elencate nella parte I o II dell'allegato nel territorio dello stesso Stato membro (l'azienda da riproduzione);
- d) l'autorità competente abbia concesso l'autorizzazione preventiva per il trasferimento dei suini dall'azienda da riproduzione all'azienda di spedizione, sulla base di una valutazione dei rischi connessa alle misure di attenuazione dei rischi in vigore nell'azienda da riproduzione e nell'azienda di spedizione;
- e) l'azienda da riproduzione e l'azienda di spedizione dispongano entrambe di un programma comune di biosicurezza preventivamente approvato dall'autorità competente;
- f) l'autorità competente verifichi periodicamente, e almeno una volta ogni tre mesi, l'attuazione del programma comune di biosicurezza di cui alla lettera e);
- g) la partita di suini destinati alla macellazione immediata sia trasportata direttamente, senza operazioni di scarico o soste, a un macello riconosciuto a norma dell'articolo 12 e specificamente designato a tal fine dall'autorità competente;

